

Allegato 1)

Schema di convenzione per la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate in attività di supporto ai servizi di prolungamento orario biblioteca e mediateca, gestione sale pubbliche, consegna posta tra uffici comunali diversi, e prolungamento dell'orario di apertura al pubblico e supporto alle attività del centro Culturale Mercato.

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" e dell'art. 12 della L.R. n. 12 del 17/7/2014 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", ha per oggetto la realizzazione tramite cooperative sociali di tipo B), iscritte all'albo regionale, di progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate in attività di supporto ai seguenti servizi comunali:

- prolungamento dell'orario di apertura al pubblico della Biblioteca e Mediateca comunale "F.L. Bertoldi", gestione delle sale pubbliche e gestione della consegna posta tra uffici comunali diversi;
- prolungamento dell'orario di apertura al pubblico e supporto alle attività del centro Culturale Mercato.

Art. 2 Progetti di inserimento lavorativo

1. La Cooperativa Sociale dovrà attenersi ai progetti presentati in sede di procedura negoziata e costituente parte integrante della presente convenzione, di inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17 luglio 2014 n. 12, residenti nel Comune di Argenta.

2. I progetti dovranno riportare per ciascun soggetto per il quale è programmato l'inserimento lavorativo, una scheda indicante la residenza, la tipologia dello svantaggio, la capacità lavorativa residua, la prestazione lavorativa con riferimento alle attività di cui ai successivi artt. 4 e 5, il ruolo e profilo professionale di riferimento, ivi compreso la forma contrattuale di assunzione, il numero di ore settimanali e annuali e il piano individualizzato contenente obiettivi a medio e lungo termine.

3. Il progetto dovrà, inoltre, indicare numero e qualifica delle figure di sostegno, le modalità di rendicontazione sociale e monitoraggio di raggiungimento degli obiettivi di inserimento lavorativo.

4. I progetti di inserimento lavorativo non dovranno essere inferiori a n. 5 per tutto il periodo di vigenza della convenzione.

5. La cooperativa sociale si dovrà impegnare altresì:

- a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati, di cui al secondo comma dell'art. 4 della Legge 381/1991, per tutto il periodo della convenzione;
- a nominare un responsabile dello svolgimento dell'attività;
- ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91, per prestazioni complementari.

Art. 3 Coordinamento e tutoraggio

1. La cooperativa sociale, al fine di garantire al meglio l'inserimento lavorativo dei propri operatori, nonché il rapporto interpersonale e organizzativo degli stessi all'interno della

cooperativa e nei confronti dell'ente pubblico, metterà a disposizione una figura addetta al tutoraggio, che dovrà essere punto di riferimento giornaliero per tutti i soggetti inseriti nei progetti.

2. Il tutor si dovrà occupare dei seguenti aspetti:

- formazione per affiancamento di persone neo assunte e riferimento, quale persona maggiormente esperta all'interno del servizio, per ogni richiesta sull'impostazione e andamento del lavoro;
- coordinamento del personale della cooperativa dal punto di vista del trasferimento delle comunicazioni e della gestione dei turni;
- raccolta esigenze, disagi e trasferimento della comunicazione al referente e al R.I.L. della Cooperativa.

3. In caso di ferie e malattia è prevista la presenza di un sostituto che si assumerà la responsabilità delle funzioni sopra specificate.

Art.4

Durata

1. La convenzione avrà una durata di anni 2, con decorrenza dal 01.12.2022 fino al 30.11.2024 rinnovabile 1 ulteriore anno, salvo i casi di risoluzione di cui al successivo art. 19.

2. Essa può essere prorogata alle medesime modalità e corrispettivi nell'esclusivo caso di attesa dell'espletamento delle procedure per un nuovo affidamento ai sensi dell'art.106, comma 11, del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.;

Art. 5

Modalità di svolgimento del servizio

5.1 Prolungamento orario biblioteca e mediateca, gestione sale pubbliche, consegna posta tra uffici comunali diversi

5.1.1.L'orario di apertura al pubblico della Biblioteca e della Mediateca comunale "F.L. Bertoldi", che sarà garantito dal personale del Comune e integrato dalla cooperativa sociale, è definito con apposito provvedimento sindacale.

La gestione da parte della cooperativa sociale del progetto di inserimento lavorativo avverrà attraverso l'integrazione con il personale del Comune rispetto agli orari della Biblioteca e Mediateca e del servizio di portierato.

Il servizio di Biblioteca e Mediateca è attivo nei seguenti giorni ed orari di apertura: tutti i giorni da Lunedì a Sabato dalle 8.30-12.30 e 14.00-19.00.

E' chiusa la Domenica e, nel periodo estivo, il sabato pomeriggio e le prime due settimane di Agosto.

Il Servizio di portierato è attivo tutti i giorni dalle 13.00 alle 14.00.

5.1.2. La cooperativa sociale, tramite il proprio personale, dovrà utilizzare il sistema informatico a disposizione della Biblioteca e della Mediateca garantendo l'applicazione del software specifico per biblioteche "SEBINA Open Library".

La cooperativa sociale dovrà applicare correttamente la classificazione DEWEY per la collocazione dei testi a scaffale.

La cooperativa sociale, sulla scorta delle conoscenze informatiche e di catalogazione, assume i seguenti obblighi:

- riscontro delle richieste degli utenti;
- ricerca dei documenti a scaffale e supporto agli utenti per orientarli nel reperimento dei documenti.

5.1.3. L'operatore della cooperativa sociale presso la mediateca/portineria dovrà altresì

svolgere mansioni di custodia e sorveglianza dei locali posti al piano terra dell'edificio, raccogliere le prenotazioni delle sale pubbliche comunali, nonché orientare l'utenza sui servizi e le loro modalità di erogazione, sempre in modo integrato con il personale del Comune.

5.1.4. La cooperativa sociale dovrà, inoltre, integrarsi con il personale del Comune nella custodia, vigilanza e assistenza su richiesta, in orario soprattutto pomeridiano e serale, in caso di svolgimento di iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale, dalle associazioni e/o da terzi fruitori presso:

- sala conferenze ex Chiesa S.Lorenzo;
- Sala Voltini.

5.1.5. La cooperativa, tramite il proprio personale, dovrà integrarsi al personale del comune per provvedere:

- alla regolare apertura e chiusura dei locali;
- all'attivazione e allo spegnimento delle strumentazioni informatiche e multimediali e impianto luci;
- all'assistenza tecnica consistente nel dare sostegno ed informazioni utili agli utenti, nel predisporre e nell'attivare le attrezzature mobili (proiettori, videocamere, lavagna luminosa, impianto fonico, registrazioni foniche, impianto musicale, ecc.).

L'operatore addetto dovrà segnalare al responsabile del Servizio Cultura, Manifestazioni, Sport, Associazionismo e Informagiovani le necessità di riparazioni e sostituzioni delle strumentazioni danneggiate ed assistere agli interventi manutentori e/o nonché supervisionare la compilazione dei registri di manutenzione da parte dei tecnici incaricati all'uopo dall'Amministrazione Comunale; egli si rende altresì responsabile della custodia delle parti fisse e mobili, durante lo svolgimento delle attività, nonché del corretto deposito delle attrezzature mobili quando disattivate.

La cooperativa sociale dovrà, inoltre, provvedere quando possibile, direttamente agli interventi di piccola manutenzione e, in collaborazione con il personale di ruolo del Comune, agli interventi di piccola entità volti agli allestimenti e disallestimenti dei locali destinati alle iniziative, con responsabilità di corretto deposito e custodia delle attrezzature.

5.1.6. L'orario di lavoro degli operatori della cooperativa sociale saranno stabiliti in base alle esigenze del servizio e in accordo con il Responsabile del Servizio.

5.1.7. Il Servizio di consegna della posta tra i vari uffici dovrà essere svolto tutti i giorni con tempi e modalità da concordare.

5.1.8. Il personale messo a disposizione della cooperativa dovrà, infine, prestare la massima collaborazione anche in riferimento a esecuzioni lavorative elementari del tipo spedizioni, inviti, comunicazioni, ecc.

5.2 Prolungamento dell'orario di apertura al pubblico e supporto alle attività del centro Culturale Mercato

5.2.1 La cooperativa sociale dovrà integrarsi al personale del Comune per garantire la copertura dei seguenti orari di apertura al pubblico del centro culturale Mercato:

dal mese di Settembre al mese di aprile:

- martedì a mercoledì 9.00-13,00
- giovedì, venerdì e sabato 9.00-13.00 /15.30-18.30
- domenica 15.30-18.30
- i venerdì, i sabati e le domeniche dalle ore 15.30 alle ore 18.30

mese di Maggio: tutti i giorni 9.30-12.30 /15.30-18.30.

L'Amministrazione si riserva di modificare i sopra esposti orari.

5.2.2 Si richiede la disponibilità di operatori che siano in grado di farsi carico delle seguenti attività:

- gestione delle aperture, chiusure, allarme antintrusione, allarme antincendio del centro culturale Mercato;
- gestione Ufficio informazione e accoglienza turistica: conoscenza del territorio, di almeno n.1 lingua straniera, di internet, buone capacità relazionali;
- informazioni turistiche agli utenti in coordinamento con il referente I.A.T. nominato dall'Amministrazione comunale;
- informazioni sugli eventi del territorio, sulle mostre del Centro Culturale, prenotazioni sala Piccolo Teatro in coordinamento con i referenti del Servizio Cultura presenti all'interno del Centro;
- servizio di biglietteria per spettacoli.

5.2.3. Sono, inoltre, richieste le seguenti attività, da svolgersi sempre in modo integrato con il personale del Comune: allestimenti e disallestimenti mostre, guardiana presso la sala espositiva del primo piano del Centro, e piccole attività di allestimento museale.

La cooperativa sociale dovrà, inoltre, garantire custodia, vigilanza e assistenza su richiesta, in orario soprattutto pomeridiano e serale, in caso di svolgimento di iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale, dalle associazioni e/o da terzi fruitori presso la sala "Piccolo Teatro" c/o centro culturale "Mercato".

La cooperativa, tramite il proprio personale, dovrà provvedere:

- alla regolare apertura e chiusura dei locali;
- all'attivazione e allo spegnimento delle strumentazioni informatiche e multimediali e impianto luci;
- all'assistenza tecnica consistente nel dare sostegno ed informazioni utili agli utenti, nel predisporre e nell'attivare le attrezzature mobili (proiettori, videocamere, lavagna luminosa, impianto fonico, registrazioni foniche, impianto musicale, ecc.);
- alla realizzazione, su richiesta di terzi e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, di riprese e montaggi video.

5.2.4 L'operatore addetto dovrà segnalare al responsabile del Servizio Cultura, Manifestazioni, Sport, Associazionismo e Informagiovani le necessità di riparazioni e sostituzioni delle strumentazioni danneggiate ed assistere agli interventi manutentori e/o nonché supervisionare la compilazione dei registri di manutenzione da parte dei tecnici incaricati all'uopo dall'Amministrazione Comunale; egli si rende altresì responsabile della custodia delle parti fisse e mobili, durante le svolgimento delle attività, nonché del corretto deposito delle attrezzature mobili quando disattivate.

La cooperativa sociale dovrà, inoltre, provvedere quando possibile, direttamente agli interventi di piccola manutenzione e, in collaborazione con il personale di ruolo del Comune, agli interventi di piccola entità volti agli allestimenti e disallestimenti dei locali destinati alle iniziative, con responsabilità di corretto deposito e custodia delle attrezzature.

5.2.5. L'orario di lavoro degli operatori della cooperativa sociale saranno stabiliti in base alle esigenze del servizio e in accordo con il Responsabile del Servizio.

5.2.6. Il personale messo a disposizione della cooperativa dovrà, infine, prestare la massima collaborazione anche in riferimento a esecuzioni lavorative elementari del tipo spedizioni, inviti, comunicazioni, ecc.

Art. 6 Vigilanza e custodia

1. Agli operatori della cooperativa sociale, addetti al supporto ai vari servizi, saranno affidate individualmente le chiavi di accesso agli edifici in cui la loro attività dovrà svolgersi.

2. Nello specifico sarà affidato un numero di codice, atto ad attivare e a disattivare il sistema di allarme in entrata ed in uscita; pertanto la corretta attivazione dell'impianto antintrusione, le operazioni di vigilanza e custodia, intrinsecamente legate alla gestione dei servizi e come sopra specificate, andranno intese come riferite alla responsabilità soggettiva dei singoli operatori.

3. Gli operatori della cooperativa sociale, nell'ambito delle attività loro assegnate, adempiranno alle mansioni di conservazione, corretto uso delle strumentazioni, custodia e vigilanza dei patrimoni scenici, tecnologici, multimediali, seriali e cartacei, soprattutto nelle fasce orarie in cui il personale di ruolo del Settore cultura non è in servizio.

4. Presso le strutture dovranno inoltre essere effettuate correttamente tutte le operazioni di apertura e chiusura dei locali (porte, finestre, ingressi ecc.), attivazione e disattivazione degli impianti afferenti.

Art. 7

Personale e norme comportamentali

1. La cooperativa sociale dovrà supportare i servizi con personale idoneo alle mansioni richieste. Dovrà garantire i servizi senza soluzione di continuità ed indicare il nominativo di un referente cui il Comune comunicherà eventuali modifiche afferenti al servizio.

Prima dell'inizio delle prestazioni la Cooperativa Sociale è tenuta a trasmettere all'Amministrazione comunale l'elenco ufficiale del personale del quale si avvarrà, ed i loro eventuali sostituti, comprendente nome, cognome, recapito, compreso quello telefonico e la qualifica.

2. Il soggetto gestore, nei confronti dei propri dipendenti dovrà applicare i CCNL di categoria vigenti nel tempo per la specifica qualifica professionale.

Spetta al soggetto gestore controllare che il personale svolga regolarmente i propri compiti, nell'assoluto rispetto degli orari e delle regole imposte dal contratto di lavoro.

La cooperativa sociale sarà direttamente responsabile del loro comportamento e della loro attività.

3. Il Comune si riserva di comunicare l'eventuale insoddisfazione per unità lavorative non idonee.

La cooperativa sociale dovrà garantire l'immediata sostituzione del personale eventualmente assente dal servizio, con altro personale sempre in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

4. La Cooperativa Sociale è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

In ogni caso il Comune è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

5. Tutto il personale dovrà essere identificabile mediante un tesserino di riconoscimento. Lo stesso dovrà mantenere un contegno riguroso e corretto verso l'utenza.

Il Comune potrà pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto o riprovevole.

6. Si precisa che, sulla base del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Argenta pubblicato sul sito internet comunale www.comune.argenta.fe.it, sono estesi, per quanto compatibili, anche nei confronti del personale incaricato della Cooperativa Sociale.

Art. 8

Coordinamento e controllo

La cooperativa sociale si impegna a garantire il coordinamento ed il controllo del servizio prestato dai propri operatori ed a curare i rapporti con gli altri servizi e istituzioni presenti sul territorio.

La cooperativa sociale dovrà a tal fine garantire la presenza di un coordinatore del servizio che curerà i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Art. 9
Tutela della riservatezza

La cooperativa sociale si impegna ad assicurare e ad osservare tutte le norme vigenti in materia di tutela della riservatezza con riferimento al regolamento europeo (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016l relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio;
- non potrà comunicare a terzi e diffondere dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza della convenzione.

Art. 10
Ferie e flessibilità oraria

1. La cooperativa sociale si impegna ad assicurare le prestazioni di supporto ai servizi in oggetto nelle modalità indicate nel progetto di inserimento lavorativo presentato e avallato dall'Amministrazione.

L'orario delle prestazioni è da ritenersi flessibile ed è facoltà dell'Amministrazione Comunale indicare la ripartizione oraria secondo le esigenze di volta in volta emergenti, come pure di operare compensazioni di orario settimanale e complessivo sulla base delle reali esigenze dei servizi.

In particolare per esigenze di servizio l'Amministrazione Comunale, tramite il responsabile del servizio, si riserva di operare, con il preavviso di un giorno, cambi di orario del personale della cooperativa sociale, da effettuarsi nell'economia della settimana lavorativa o nell'ambito di una stessa giornata.

2. Le ferie del personale della cooperativa saranno organizzate garantendo comunque l'orario dei servizi; potranno essere concordemente programmati con la cooperativa stessa e con gli interessati, i periodi di godimento delle ferie, fino al loro esaurimento, al fine di non procurare interruzioni o disagi nella organizzazione del servizio.

Art. 11
Formazione professionale

1. L'ente pubblico favorisce e concorda con la cooperativa sociale iniziative di riqualificazione e aggiornamento connesse all'oggetto della presente convenzione.

L'ente pubblico, con personale docente individuabile tra propri operatori interni e/o a mezzo di docenti esterni, promuoverà lo svolgimento di corsi professionalizzanti in relazione alle mansioni specifiche di:

- funzionamento dei servizi bibliotecari, culturali
- corretta attivazione delle strumentazioni pertinenti gli impianti di allarme e di illuminazione, le attrezzature informatiche e multimediali, ecc.

Pertanto l'ente pubblico si impegnerà relativamente all'individuazione delle docenze, mentre la cooperativa sociale garantirà la partecipazione dei propri operatori in base sia alle esigenze e alle problematiche personali degli individui che alle necessità di funzionamento dei servizi.

2. Rimane, comunque, interamente a carico alla cooperativa sociale la formazione dei lavoratori in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro.

Art. 12
Corrispettivo e modalità di pagamento

1. Per la realizzazione del progetto in parola il corrispettivo a base d'asta è pari ad Euro

128.368,19 al netto dell'Iva 5%

L'importo di ogni fattura mensile corrisponderà ad 1/12 dell'offerta economica annuale proposta dalla cooperativa aggiudicataria del servizio.

I pagamenti conseguenti la liquidazione delle fatture emesse saranno effettuati mensilmente entro 30gg. dal ricevimento della relativa fattura, completa di tutta la documentazione necessaria.

Gli importi definitivi saranno rideterminati in base all'esito della procedura negoziata.

2. I prezzi applicati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati per i primi due anni contrattuali. Ai sensi della normativa vigente la ditta aggiudicataria avrà facoltà di richiedere un adeguamento dei prezzi a partire dal terzo anno del periodo contrattuale. L'eventuale richiesta di revisione dei prezzi dovrà pervenire tramite pec entro i 45 giorni successivi di ogni anno contrattuale. La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento. A tale scopo, la cooperativa sociale dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi.

Art. 13

Adempimenti D.Lgs. 81/2008

1. Ai fini degli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08, il Comune di Argenta provvede all'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali allegato.

2. La cooperativa sociale provvederà a tutti gli altri adempimenti di propria competenza ai sensi del citato D.Lgs. n. 81/08.

In particolare la cooperativa sociale dovrà comunicare al Comune di Argenta la designazione:

- 1) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera b) e dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08;
- 2) dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, ai sensi della sezione VI del D.Lgs. 81/2008.

Art. 14

Responsabilità civile verso terzi - Assicurazioni

1. La cooperativa sociale è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'amministrazione o a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

La Cooperativa Sociale risponderà, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, eventualmente arrecati a terzi - o sofferti da propri prestatori di lavoro - in dipendenza dell'esecuzione della convenzione e dell'espletamento del complesso delle attività, principali, complementari ed accessorie, nessuna esclusa, previste dalla convenzione o comunque svolte nell'ambito della convenzione, manlevando al riguardo l'Amministrazione Committente e i relativi amministratori, dipendenti e collaboratori da ogni richiesta di danni o pretesa risarcitoria, da chiunque avanzata, in relazione ad atti, fatti o eventi dannosi, connessi con le attività e i servizi oggetto della convenzione.

2. Al riguardo la Cooperativa Sociale è tenuta a stipulare - o a comprovare di avere in corso di validità - con primaria compagnia assicuratrice, un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni eventualmente cagionati a terzi (RCT) e/o a prestatori di lavoro (RCO), derivanti dalle attività sopra richiamate, con massimale unico non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro e con validità per l'intera durata dell'affidamento.

Copia della richiamata polizza, debitamente quietanzata, deve essere prodotta all'Amministrazione Committente prima della data fissata per la sottoscrizione del contratto, con l'impegno, alla scadenza di ogni periodo assicurativo, a documentare l'avvenuto rinnovo di

validità dell'assicurazione, trasmettendo copia della quietanza attestante l'avvenuto pagamento del premio.

3. Resta precisato che costituirà onere a carico della Cooperativa Sociale il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera la cooperativa sociale dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

4. La cooperativa sociale dovrà stipulare una cauzione a garanzia della corretta esecuzione del contratto del valore pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'Iva, in analogia all'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

5. Gli operatori della Cooperativa sociale sono autorizzati all'utilizzo dei mezzi di trasporto di proprietà del Comune di Argenta e gli stessi sono dotati di idonea copertura RCA. Tale polizza copre i danni a terzi compresi i terzi trasportati. Il conducente è escluso. Per gli operatori individuati occorre che la Cooperativa stipuli apposita polizza assicurativa infortuni.

Art. 15 Divieto di subappalto

E' fatto divieto alla cooperativa sociale di subappaltare, con o senza corrispettivo, il servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 16 Tracciabilità

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., i pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Argenta esclusivamente a mezzo bonifico. La cooperativa sociale si obbliga a comunicare al Comune il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso/i o già esistente/i presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., appositamente dedicati al presente affidamento nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata all'Ente appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto se trattasi di conti già esistenti. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Ogni fattura dovrà contenere gli estremi della banca di riferimento ed il relativo codice IBAN ovvero dell'Ufficio Postale della Società Poste Italiane ed il relativo numero di conto corrente, nonché il seguente codice CIG, che sarà appositamente definito.

2. La cooperativa sociale si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. Il presente contratto si intende espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza avvalersi dei conti correnti appositamente dedicati e/o senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ai sensi art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

3. La cooperativa sociale si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate a norma di legge, esonera il Comune da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Art. 17

Monitoraggio delle attività svolte

1. L'ente pubblico si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto del rapporto convenzionato e sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo. Questi ultimi avverranno anche attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa ed i lavoratori svantaggiati; tali verifiche sono effettuate con i responsabili della cooperativa sociale e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla cooperativa stessa.

2. La cooperativa sociale redige e trasmette all'ente pubblico una relazione annuale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

Art. 18 Inadempienze

In caso di reiterato inadempimento da parte della Cooperativa Sociale di una qualsiasi delle suddette prescrizioni, il Comune di Argenta, previa contestazione da trasmettersi a mezzo raccomandata r.r., dichiarerà la decadenza della cooperativa sociale dall'affidamento del servizio.

Art. 19 Controversie

E' esclusa la competenza arbitrale. Ogni controversia insorgente tra le parti, in merito al presente affidamento, sarà composta amichevolmente, altresì le controversie insorgenti tra l'appaltatore e gli utenti saranno discusse dal rappresentante della Cooperativa sociale con il Dirigente del Settore Cultura, che provvederà a fornire le opportune indicazioni verbali o scritte per la soluzione delle stesse.

Art. 20 Spese di registrazione

La convenzione, che regolerà il presente affidamento, sarà redatta in forma di Atto pubblico con spese di registrazione a carico della cooperativa sociale